

L.R. FRIULI VENEZIA GIULIA 16 agosto 1999, n. 23 ⁽¹⁾ (art. 11).

Disciplina di raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 18 agosto 1999, n. 33.

(2) Ai sensi dell'*art. 9, comma 1, lettera b)*, *L.R. 27 novembre 2006, n. 24*, le province esercitano le funzioni amministrative di cui alla presente legge ad eccezione delle funzioni previste dagli articoli 9, 12 e 14 e dai commi 1 e 2 dell'*art. 15*.

Art. 11

Ricerca e raccolta dei tartufi ⁽²¹⁾.

1. La ricerca e la raccolta dei tartufi devono essere effettuate in modo da non arrecare danno alle tartufaie.

2. La raccolta dei tartufi è consentita esclusivamente con l'impiego del "vanghetto" o "vanghella" o dello "zappetto" aventi la lama di lunghezza non superiore ai cm. 15 e di larghezza in punta non superiore a cm. 8 ed è limitata ai seguenti **periodi**:

- a) Tuber magnatum, dal 1 ottobre al 31 dicembre;
- b) Tuber melanosporum, dal 15 novembre al 15 marzo;
- c) Tuber brumale var. moschatum, dal 15 novembre al 15 marzo;
- d) Tuber aestivum, dal 1° maggio al 30 novembre;
- e) Tuber uncinatum, dal 1° ottobre al 31 dicembre;
- f) Tuber brumale, dal 1 gennaio al 15 marzo;
- g) Tuber albidum o Borchii, dal 15 gennaio al 30 aprile;
- h) Tuber macrosporum, dal 1 settembre al 31 gennaio;
- i) Tuber mesentericum, dal 1 settembre al 31 gennaio.

3. Le Province possono concordare e applicare in modo uniforme eventuali variazioni del calendario di raccolta ⁽²²⁾.

4. È vietata la raccolta dei tartufi immaturi o avariati.

5. La ricerca e la raccolta dei tartufi sono vietate durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole.
 6. Le buche o le forate aperte per l'estrazione devono essere riempite subito dopo con il medesimo terreno di scavo.
 7. È permesso per ogni raccoglitore l'uso contemporaneo **di due cani** da ricerca di tartufi.
 8. Il cane da ricerca dei tartufi, ai fini dell'iscrizione all'anagrafe, deve essere munito di un codice di riconoscimento integrato con un segno distintivo.
-

(21) Ai sensi dell'*art. 9, comma 1, lettera b), L.R. 27 novembre 2006, n. 24*, le province esercitano le funzioni amministrative di cui alla presente legge ad eccezione delle funzioni previste dagli articoli 9, 12 e 14 e dai commi 1 e 2 dell'*art. 15*.

(22) Comma così sostituito dall'*art. 44, comma 1, lettera e), L.R. 27 novembre 2006, n. 24*. Il testo originario era così formulato: «3. La Giunta regionale può provvedere, con propria deliberazione, su proposta della Direzione regionale dell'agricoltura, alla variazione del calendario di raccolta.».